

**DELIBERA N. 172/13/CONS**

**SANZIONE ALLA SOCIETA' TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. PER  
INOTTEMPERANZA ALL'ORDINE IMPARTITO CON DELIBERA  
N. 163/13/CONS  
(LA7, LA7D, MTV)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione del Consiglio del 22 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*", e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante "*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*", e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*" come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*";

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTA la delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio 2013, recante "*Richiamo al riequilibrio dell'informazione nei telegiornali e nei programmi informativi durante la prima fase delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del*

*Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013” notificata in pari data alla società Telecom Italia Media S.p.A.;*

VISTA la delibera n. 131/13/CONS del 15 febbraio 2013, recante “*Richiamo alla corretta applicazione dei principi in materia di par condicio fino alla conclusione delle campagne elettorali per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*” notificata in pari data alla società Telecom Italia Media;

VISTA la delibera n. 156/13/CONS del 20 febbraio 2013, recante “*Sanzione alla Società Telecom Italia Media S.p.A. per inottemperanza all’ordine impartito con delibera n. 113/13/CONS (Tg La7D)*”;

VISTA la delibera n. 163/13/CONS del 20 febbraio 2013, recante “*Ordine alla Società Telecom Italia Media S.p.A. all’immediato riequilibrio dell’informazione durante la campagna elettorale per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013 (La7, La7D, MTV)*”;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 70/13/CONS l’Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha fornito i criteri esegetici per l’applicazione del principio della parità di trattamento nell’accesso all’informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi. In particolare, l’Autorità ha chiarito che le coalizioni fruiscono di un tempo proporzionalmente maggiore, mentre un tempo proporzionalmente inferiore spetta alle liste, fermo restando il diritto di ciascuna lista, collegata o meno ad una coalizione, di essere presente nei programmi di informazione per consentire un’equa rappresentazione di tutti i programmi elettorali e favorire la libera formazione delle opinioni degli elettori e che il criterio della parità di trattamento, nel rispetto dell’autonomia editoriale e giornalistica e della correlazione dell’informazione ai temi dell’attualità e della cronaca politica, va, pertanto, applicato a situazioni omologhe;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 131/13/CONS del 15 febbraio 2013, l’Autorità, nell’esercizio della propria funzione di vigilanza d’ufficio, si è riservata di verificare l’osservanza delle norme e dei principi richiamati nel provvedimento stesso con riferimento alla settimana 11-17 febbraio, effettuando una valutazione dei relativi dati di monitoraggio nella riunione del 20 febbraio 2013, e a quelli della settimana successiva precisando che i dati di monitoraggio relativi ai giorni 18-21 febbraio sarebbero stati valutati, in via eccezionale e straordinaria, nella riunione del consiglio del 22 febbraio 2013. Inoltre, l’Autorità ha esplicitato che i provvedimenti adottati nella citata riunione del 22 febbraio per i casi di accertata violazione della par condicio, sarebbero stati esclusivamente di carattere sanzionatorio, stante l’impossibilità

di adottare il ripristino degli squilibri in considerazione della decorrenza del periodo di silenzio elettorale a far data dalla mezzanotte del giorno 22 febbraio, ultimo giorno della campagna elettorale;

CONSIDERATO che con la citata delibera n. 163/13/CONS del 20 febbraio 2013, adottata sulla base dei dati di monitoraggio della settimana 11-17 febbraio, l'Autorità ha rilevato nel notiziario TgLa7 una rilevante esposizione delle Liste Monti (32,75% del totale del tempo di parola) avvalorata alla sottopresenza delle liste Partito democratico (14,66%) e Popolo della libertà (23,48%) e maggiormente comprovata dal tempo di parola impegnato da tutte le liste della coalizione di centrosinistra (17,32%); nel notiziario La7D una rilevante esposizione delle Liste Monti (26,03% del totale del tempo di parola) avvalorata alla sottopresenza delle liste Partito democratico (16,92%) e maggiormente comprovata dal tempo di parola impegnato da tutte le liste della coalizione di centrosinistra (18,44%); nel notiziario MTV News una rilevante esposizione delle Liste Monti (22,99% del totale del tempo di parola) avvalorata alla sottopresenza delle liste Partito democratico (12,71%) e maggiormente comprovata dal tempo di parola impegnato da tutte le liste della coalizione di centrosinistra (14,21%). Pertanto, ha rivolto alla società Telecom Italia Media un ordine all'immediato riequilibrio al fine di provvedere entro il 21 febbraio 2013 a ristabilire la parità di trattamento tra i soggetti politici, avvertendo che in caso di ulteriori squilibri avrebbe adottato i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

VISTA la lettera in data 21 febbraio 2013 (prot. 10492) con la quale la società Telecom Italia Media ha richiesto l'annullamento in autotutela delle delibere n. 155/13/CONS, 159/13/CONS, 156/13/CONS, 163/13/CONS e 165/13/CONS, sul presupposto che l'Autorità, nell'adottare i provvedimenti sanzionatori e di riequilibrio nei confronti della società, avrebbe illegittimamente esercitato i poteri di regolamentazione e di vigilanza sulla par condicio in quanto avrebbe esteso le regole sulla comunicazione politica ai programmi di informazione, fondandosi sulla mera rilevazione e comparazione del tempo di parola nell'ambito dei telegiornali senza tener conto del contesto narrativo-argomentativo all'interno del quale si articolano le notizie connesse ai temi dell'attualità e della cronaca e del complesso dei programmi di approfondimento informativo diffusi dalle emittenti del gruppo. Inoltre, con riferimento al notiziario diffuso dal canale La7D, l'Autorità non avrebbe tenuto conto del suo carattere "semigeneralista", con obblighi di informazione diversi rispetto a quelli imposti alle emittenti generaliste ex analogiche, nonché del fatto che le sue edizioni sono inferiori numericamente e più brevi rispetto a quelle diffuse da La7;

ESAMINATI i dati di monitoraggio forniti dalla società Geca Italia relativi ai giorni dal 18 al 21 febbraio 2013, pubblicati sul sito dell'Autorità;

RILEVATO, dall'esame del tempo di parola complessivamente fruito dai soggetti politici e istituzionali nei notiziari diffusi dalla società Telecom Italia Media nei

giorni considerati, il permanere dello squilibrio rilevato con la delibera n. 163/13/CONS e, in particolare, nel notiziario TgLa7 una ancora rilevante esposizione delle Liste Monti (23,70% del totale del tempo di parola) unitamente alla sottopresenza della Lista Popolo delle Libertà (11,38%); nel notiziario La7D una ulteriore crescita delle Liste Monti (39,74% del totale del tempo di parola) unitamente alla sottopresenza della Lista Popolo delle Libertà (6,40%); nel notiziario MTV News la totale assenza della Lista Popolo delle Libertà;

CONSIDERATO, pertanto, che nei telegiornali TgLa7, La7D ed MTV News non appare realizzato il riequilibrio dell'informazione e la parità di trattamento tra i soggetti politici che i notiziari dovevano obbligatoriamente assicurare entro il termine del 21 febbraio 2013;

CONSIDERATO, con riferimento alle osservazioni formulate dalla società Telecom Italia Media con la citata nota del 21 febbraio 2013, quanto segue:

- ai sensi dell'art. 7 della delibera n. 666/12/CONS, nel periodo di vigenza della delibera stessa i notiziari e tutti gli altri programmi a contenuto informativo devono conformarsi con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, assicurando in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento ed osservando ogni cautela volta ad evitare che si determinino, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente eventuali disparità di trattamento verificatisi nella settimana precedente;
- la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve pur sempre conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga. L'Autorità con la citata delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio ha fornito i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi;
- i telegiornali, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca, essendo programmi informativi identificabili per impostazione e realizzazione, sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del

rispetto delle norme in materia di pluralismo e sono tenuti, a norma dell'art. 7 della delibera n. 666/12/CONS, a garantire la completezza dell'informazione e l'esposizione della pluralità dei punti di vista;

- l'art. 7 del Testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici stabilisce che l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente o fornitore di servizi di media audiovisivi esercitata, costituisce un servizio di interesse generale e deve essere svolta nel rispetto dei principi ivi dettati, dovendo la stessa, comunque, garantire "la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire contenuti in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri" e "l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge";
- l'Autorità aveva già precisato, con la delibera n. 131/13/CONS del 15 febbraio 2013 che i dati di monitoraggio relativi ai giorni 18-21 febbraio sarebbero stati valutati, in via eccezionale e straordinaria, nella riunione del Consiglio del 22 febbraio 2013 e che i provvedimenti adottati nella citata riunione per i casi di accertata violazione della par condicio, sarebbero stati esclusivamente di carattere sanzionatorio, stante l'impossibilità di adottare il ripristino degli squilibri in considerazione della decorrenza del periodo di silenzio elettorale a far data dalla mezzanotte del giorno 22 febbraio, ultimo giorno della campagna elettorale;

RILEVATA l'inottemperanza all'ordine impartito con la citata delibera n. 163/13/CONS del 20 febbraio 2013 da parte della Società Telecom Italia Media con riferimento al comportamento dei notiziari TgLa7, La7D ed MTV News e la conseguente sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, pari nel minimo edittale a euro 10.330,00 e nel massimo edittale a euro 258.230,00;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione descritta nella misura di circa quindici volte il minimo edittale, pari a euro 150.000,00 (euro centocinquantamila /00) nei confronti della Società Telecom Italia Media, ripartiti in 90.000,00 euro per il notiziario TgLa7, 30.000,00 per il notiziario La7D e 30.000,00 euro per il notiziario MTV News, in quanto:

- con riferimento alla *gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere deve ritenersi elevata tenendo conto della rilevanza costituzionale del bene giuridico protetto dalla norma violata e della circostanza che la violazione è intervenuta nell'approssimarsi della conclusione della campagna elettorale;
- con riferimento all'*opera svolta dall'agente* per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che la società, oltre alla reiterazione delle

violazioni nel corso della campagna elettorale, non ha avviato il riequilibrio dell'informazione neanche a seguito dell'ordine impartito con la delibera n. 163/13/CONS, con riferimento alle testate La7, La7D e MTV News;

- con riferimento alla *personalità dell'agente*: la società Telecom Italia Media S.p.A è fornitore di servizio di media audiovisivo in ambito nazionale ed è dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle *condizioni economiche dell'agente*: le stesse sono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

UDITA la relazione del Presidente;

### **ORDINA**

Alla società Telecom Italia Media S.p.A, esercente le emittenti televisive in ambito nazionale "La7", "La7D" e "MTV", con sede in Roma, Via della Pineta Sacchetti 229, cap. 00168, di pagare la sanzione amministrativa di euro 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) per la violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

### **INGIUNGE**

Alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 172/13/CONS, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81".

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, alla Direzione Servizi Media – Ufficio comunicazione politica e conflitti di interessi dell'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia Media S.p.A.  
ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 febbraio 2013

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*  
Antonio Perrucci